

Sent. n. 35/2024 pubbl. il 11/07/2024
Rep. n. 37/2024 del 11/07/2024

Sent. n. 35/2024
Cauc. Prev. con. 1/2024
Cron. 1/
Rep. 37/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE

18-3/2023 P.U.

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

Dott. Antonio Napoli	Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta	Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi	Giudice rel.

all'esito dell'udienza tenutasi in camera di consiglio in data 02/07/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento di concordato preventivo n. 18-3/2023 promosso da:

ALTA S.r.l. con sede in Cefalù nella Contrada Dietro Castello, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 00245680822, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. GIARDINA Rosario, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Lo Fase, Vincenzo Minnella e Marco Spadaro;

- RICORRENTE -



Premesso che

- in data 10.6.2023 la società ALTA S.r.l., avente ad oggetto attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di materiali e prodotti per l'edilizia, nonché di materiali e prodotti affini e complementari, depositava, in persona del suo legale rappresentante, ricorso ai sensi dell'art. 44, C.C.I.I.;
- in data 14.6.2023 il Tribunale, con decreto emesso in forza dell'art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I., concedeva alla società ricorrente termine di sessanta giorni per la presentazione di una proposta di concordato preventivo con relativo piano e documentazione, ovvero di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 64 *bis*, C.C.I.I., nominando, in qualità di Commissario Giudiziale, l'Avv. Alessandra Bova;
- in data 11.8.2023 la società in epigrafe depositava il piano e la documentazione di cui al citato art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I.I. e, con successivo decreto emesso in data 21.8.2024, il Commissario Giudiziale veniva invitato a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 47, C.C.I.I.;
- con decreto emesso in data 5.10.2024 il Tribunale, rilevata l'assenza di parere contrario del P.M. e visto il parere favorevole depositato in data 21.9.2023 dal Commissario Giudiziale, ammetteva con decreto di cui all'art. 47, C.C.I.I. la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, qualificando lo stesso come concordato liquidatorio, nominando in qualità di Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi, confermando quale Commissario Giudiziale l'Avv. Alessandra Bova e disponendo i successivi adempimenti di cui all'art. 47, commi 2 e 3, C.C.I.I.;
- con provvedimenti del 31.10.2023 il Giudice Delegato autorizzava il Commissario Giudiziale ad essere assistito, in qualità di coadiutore, dal Dott. Salvatore Barranti quale esperto contabile e dall'Ing. Michelangelo Lo Presti quale professionista tecnico, ai fini dell'analisi del piano e della successiva relazione di cui all'art. 105, C.C.I.I.;
- con provvedimento del 30.11.2023 il Giudice Delegato concedeva al Commissario Giudiziale una proroga dei termini per il deposito della relazione predetta, disponendo, per l'effetto, che le operazioni di voto avrebbero dovuto tenersi, in luogo delle date originariamente stabilite, nei giorni 8.4.2024-12.4.2024;
- in data 23.2.2024 il Commissario Giudiziale provvedeva al deposito della propria relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 105, C.C.I.I., rappresentando, in particolare, sotto il profilo dei criteri di cui ai commi 1 e 2 della norma predetta, che: dalle informazioni acquisite e dalle limitate indagini effettuate *"non sono state individuate operazioni che legittimano azioni revocatorie o di inefficacia ex artt.163,164,165, 166 e 167 CCII, utilmente esperibili in caso di liquidazione giudiziale"*, con la conseguenza che un eventuale apertura della liquidazione giudiziale *"non potrebbe portare quindi ad una fruttuosa instaurazione di azioni revocatorie"*; del pari, *"nei limiti dell'analisi effettuata con riferimento ai compiti assegnati, non sono stati riscontrati atti*



di mala gestio tali da motivare azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori aziendali”, sicché non parrebbero sussistere “particolari vantaggi per i creditori orientati all’eventuale dichiarazione di liquidazione giudiziale della società”; inoltre, “l’apporto della finanza esterna, ovvero della disponibilità dei soci Barranco e Giardina a consentire la vendita della loro quota parte dell’immobile facente parte del complesso aziendale, rinunciando a qualsiasi rivalsa nei confronti della medesima società appare senz’altro più vantaggioso che effettuare la vendita del complesso solo per una quota parte”, come accadrebbe, invece, nel caso della procedura liquidatoria; infine, quanto ad un raffronto tra il piano proposto ed il ricavato della cessione del patrimonio nell’eventualità di una liquidazione giudiziale, “la messa in liquidazione potrebbe determinare se non una diminuzione della percentuale di pagamento dei creditori chirografari, anche la totale mancanza di attivo ai fini della ripartizione”, precisandosi che “La proposta stima i tempi di adempimento data la diversità dei beni da liquidare in complessivi 5 anni dalla data di omologazione del concordato. È previsto pure che potranno effettuarsi periodici piani di riparto via via che si procede all’incasso delle somme derivanti dalla liquidazione dei singoli beni, dalla continuazione dall’affitto di azienda e dalla locazione degli immobili, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni e dei criteri previsti dalla legge” e ancora che “Qualora, nel corso dell’esecuzione del piano si verifichi la cessazione dei contratti di affitto di azienda e/o dei contratti di locazione, la ALTA srl ha dichiarato di provvedere tempestivamente ad individuare altro contraente per la stipula di nuovi contratti che assicurino l’esecuzione del piano concordatario eventualmente approvato” (cfr. relazione ex art. 105, C.C.I.I., pagg. 14-16). In conclusione, dunque, il Commissario esprimeva parere favorevole in ordine alla fattibilità ed alla convenienza della proposta concordataria presentata, evidenziando come “la tempistica e i costi di liquidazione giudiziale, rispetto alla offerta concordataria che consente l’immediato realizzo, è certamente penalizzante; non si rinvergono né azioni revocatorie da proporre, né risarcitorie da proporre; ove si realizzasse la liquidazione giudiziale i creditori chirografari, inclusi i privilegiati incapienti, probabilmente non avrebbero soddisfazione alcuna; la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari potrebbe aumentare” (cfr. relazione ex art. 105, C.C.I.I., pag. 17);

- in data 26.3.2024 il Commissario Giudiziale depositava la relazione di cui all’art. 107, comma 6, C.C.I.I., confermando le considerazioni favorevoli già espresse nella sopra illustrata relazione di cui all’art. 105, C.C.I.I. e ribadendo che “nessuno dei creditori ha presentato proposte di concordato alternative a quella depositata dalla ALTA s.r.l.; la tempistica e i costi di liquidazione giudiziale, rispetto alla offerta concordataria che consente l’immediato realizzo, è certamente penalizzante; non si rinvergono né azioni revocatorie da proporre, né risarcitorie da proporre; ove si realizzasse la liquidazione giudiziale i creditori chirografari, inclusi i privilegiati incapienti, probabilmente non avrebbero soddisfazione alcuna; la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari potrebbe aumentare” (cfr. relazione ex art. 107, comma 6, C.C.I.I., pag. 9);

- nelle date del 8.4.2024-12.4.2024 si teneva il voto dei creditori, all’esito del quale il Commissario Giudiziale, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 110, C.C.I.I., comunicava, con relazione depositata in data 15.4.2024, che “il presente concordato ha ottenuto il voto favorevole, acquisito con le modalità di legge, di tutti i creditori che rappresentano un ammontare di crediti chirografari pari ad Euro 885.674,05, oltre che la



maggioranza dei crediti ammessi al voto nella maggioranza delle classi proposte, ovvero nella CLASSE 1, 2, E 4”, concludendo, conseguentemente, che “sono pervenute dichiarazioni di adesione che consentono di affermare che la proposta di concordato presentata dalla ALTA s.r.l. ha ottenuto la maggioranza richiesta dalla Legge sia per percentuale di voti ammessi che per numero di classi?” (cfr. relazione ex art. 110, C.C.I.I., pag. 5 e 6);

- con decreto emesso in data 23.4.2024 il Tribunale, preso atto dell’esito delle operazioni di voto, fissava l’udienza per l’eventuale omologazione del piano concordatario proposto in data 18.6.2024, disponendo le comunicazioni di cui all’art. 48, C.C.I.I.;

- con memoria depositata in data 4.6.2024 si costituiva l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, opponendosi all’omologa del piano in oggetto per i seguenti motivi, così sinteticamente riassunti: la sistematica violazione, da parte della società, dei propri obblighi fiscali, cui sarebbe conseguito un danno tanto per l’ente stesso quanto per i creditori; la descrizione generica delle cause della crisi nonché la presenza, nell’ambito del piano proposto, di errori ed incongruenze, oltreché l’incertezza delle soluzioni proposte specie sotto il profilo del mancato percepimento dei canoni di locazione in ipotesi di vendita degli immobili locati anteriormente al quinquennio; la sottrazione, da parte degli amministratori, di parte del patrimonio aziendale, cagionato dalla cessione di parte degli immobili il cui ricavato, pari a € 1.150.000,00, sarebbe stato impiegato per finalità non chiarite dalla proponente; la non convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, tenuto conto sia dell’aleatorietà dello stesso tanto in termini di percentuali di soddisfacimento quanto in termini di durata, sia del possibile esperimento, in ipotesi di liquidazione giudiziale, dell’azione di responsabilità verso gli amministratori, cui potrebbe conseguire un risarcimento del danno stimato in € 536.073,40, pertanto superiore rispetto all’ammontare della finanza esterna offerta dai soci (quantificata in € 484.678,00);

- all’udienza del 18.6.2024, rilevata l’assenza del parere del Commissario Giudiziale richiesta ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.C.I.I., il Tribunale rinviava all’udienza del 2.7.2024;

- in data 25.6.2024 il Commissario Giudiziale depositava il proprio motivato parere in ordine all’opposizione proposta dall’Agenzia delle Entrate, rappresentando, in particolare: quanto alle incongruenze ed erroneità rilevate, che i dati contabili contenuti nel piano erano stati analiticamente analizzati dal medesimo Commissario unitamente al proprio coadiutore, il quale, relativamente all’ammontare dei crediti precisati, aveva considerato “*il dato riportato come errore materiale atteso che il dato, poi, nel piano era inserito correttamente e coincideva con le dichiarazioni di precisazione del credito fornite dall’Ente creditore*”, precisandosi altresì come, in ogni caso, il creditore interessato I.N.P.S. avesse comunque espresso voto favorevole al piano; quanto poi al valore del patrimonio immobiliare, non solo lo stesso Commissario “*al fine di tutelare i creditori ed avere un dato attendibile, si è avvalso dell’ausilio di un tecnico di parte, l’Ing. Michelangelo Lo Presti, il quale ha provveduto alla redazione di una nuova stima degli immobili oggetto del concordato, senza, tra l’altro, tenere conto di quella redatta dal geom. Greco*”, ma altresì che “*La stima dell’Ing. Lo Presti operata*



particella per particella ha evidenziato importi superiori a quelli indicati nella perizia di parte” e che, nondimeno, in via prudenziale, il medesimo aveva ritenuto “opportuno mantenere il valore di stima più basso indicato dal Geom. Greco, atteso che l’interesse della procedura è che i dati siano comunque corrispondenti a quelli riportati dal Tecnico nominato dal Tribunale”; relativamente, poi, all’aleatorietà del piano, che “la scelta delle “locazioni transitorie”, in attesa della vendita dei beni stessi, è operata in sede concordataria, in ipotesi di liquidazione ed anche in ipotesi di esecuzione immobiliare al preciso scopo di evitare che gli immobili in disuso possano perdere valore e al fine di consentire, nelle more della vendita, che la procedura possa incamerare le somme necessarie alla procedura stessa” e che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, sarebbe stata proprio l’alternativa liquidatoria ad essere maggiormente aleatoria rispetto alla soluzione concordataria, tanto per i creditori privilegiati quanto per quelli chirografari, i quali avevano, per tali ragioni, votato in maggioranza favorevolmente al piano; infine, con riferimento all’azione di responsabilità esperibile in sede di liquidazione giudiziale, che, trattandosi nella specie di un concordato qualificato dal Tribunale come liquidatorio, “il Liquidatore nominato dovrà, ex art.115 CCII, ove lo ritenga opportuno, esercitare l’azione di responsabilità nei confronti dei soci”;

- in data 26.6.2024 la società proponente depositava, a sua volta, memoria di replica alle osservazioni del creditore dissenziente;

- all’udienza del 2.7.2024, sentita la società ricorrente, l’Agenzia delle Entrate ed il Commissario Giudiziale, unici presenti, il Tribunale si riservava.

Osservato che

- la proposta di concordato in esame, come risultante dal piano e dalla documentazione depositata ai sensi dell’art. 47, C.C.I.I., ha previsto, segnatamente: la cessione dell’azienda in esercizio alla società FIN.GI S.r.l.s., la quale ha formulato proposta irrevocabile di acquisto, ovvero al diverso offerente individuato mediante l’avvio di procedura competitive di cui all’art. 91, C.C.I.I.; la continuazione, nelle more, del contratto di affitto di azienda con la conduttrice, la predetta FIN.GI S.r.l.s., ovvero con il diverso soggetto eventualmente individuato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 CCII, in conformità alle condizioni contrattuali; l’apporto di finanza esterna da parte dei soci sig.ri Barranco e Giardina, a sua volta derivante dalla liquidazione, da eseguirsi a cura del nominato Liquidatore Giudiziale, dell’intero complesso immobiliare sito in Cefalù nella via Dietro Castello, di proprietà, in quota, dei soggetti predetti nonché, per una parte, della società proponente; la cessione di tutti i beni immobili nella titolarità di ALTA S.r.l. nonché dei rispettivi beni mobili composti dalle immobilizzazioni finanziarie e dalle rimanenze delle merci; il recupero dei crediti vantati dalla proponente; l’impegno della ricorrente, in ipotesi di cessazione anticipata dei contratti di affitto di azienda e degli immobili, ad attivarsi “*tempestivamente per individuare altro contraente e stipulare nuovi contratti che assicurino il riallineamento rispetto gli obiettivi pianificati*” (cfr. in particolare pag. 75 del piano);



- la proposta in esame, così come delineata, ha dunque disposto il seguente riparto: la messa a disposizione di un patrimonio complessivo pari a € 4.480.395,57; il pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori ipotecari di cui alle classi 1, 2 e 3 e dei creditori privilegiati di cui alle classi, 4, 5, 6, 7 e 8; il pagamento parziale nella misura del 53,09% dei creditori chirografari;
- i dati predetti, risultanti dal piano, hanno formato l'oggetto di verifica ad opera del Commissario Giudiziale, il quale, complessivamente, ha confermato quanto riportato nella proposta offerta dalla ricorrente;
- come emerge dal piano, nonché, in particolare, dalla successiva relazione depositata dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 105, C.C.I.I., in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale risulterebbe il soddisfacimento dei soli creditori ipotecari e privilegiati, mentre nulla residuerebbe per il ceto dei chirografari;
- in sede di votazione la proposta concordataria formulata dalla ALTA S.R.L. ha ottenuto il voto favorevole di tutti i creditori che rappresentano un ammontare di crediti chirografari pari ad € 885.674,05, oltre che la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella maggior parte delle classi indicate (classe 1 chirografari fornitori e crediti diversi, classe 2 chirografari in contenzioso e classe 4 chirografari enti locali).

Considerato che

- ai sensi dell'art. 109, comma 1, C.C.I.I., salva l'ipotesi del concordato in continuità aziendale, la proposta concordataria è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, disponendosi che, ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta *“inoltre nel maggior numero di classi”*;
- in forza dell'art. 112, comma 1, C.C.I.I., il Tribunale omologa il concordato dopo aver verificato la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe nonché la fattibilità del piano, da intendersi quale *“non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*;
- a tenore dell'art. 112, comma 5, C.C.I.I., nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio o l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato *“qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale”*;
- nella specie, alla luce di tutte risultanze emergenti dal piano proposto, dalla documentazione allegata e dalle relazioni depositate dal Commissario, l'insieme delle condizioni sopra elencate appaiono soddisfatte,



potendosi positivamente accertare tanto l'avvenuto svolgimento della procedura in maniera conforme alle prescrizioni del Codice, quanto l'esito ampiamente favorevole della votazione, conclusasi, come visto poc'anzi, con una percentuale di voti positivi superiore al 73%; parimenti, sotto il profilo della sua ammissibilità, della parità di trattamento dei creditori nelle singole classi e della sua fattibilità, debbono richiamarsi, in quanto integralmente condivise da codesto Collegio, le valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale sia nella relazione particolareggiata di cui all'art. 105, C.C.I.I., sia nella successiva relazione di cui all'art. 107, comma 6, C.C.I.I., il quale, come già evidenziato sopra, ha sottolineato come *"l'omologazione del suddetto concordato rappresenta una ipotesi maggiormente favorevole rispetto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale per la migliore speditezza nel compimento delle operazioni liquidatorie di cessione e di soddisfazione del ceto creditorio"* (cfr. in particolare pag. 17 della relazione di cui all'art. 105, C.C.I.I.);

- non possono pertanto condividersi i rilievi critici mossi al riguardo dal creditore dissenziente Agenzia delle Entrate, atteso che, *in primis*, come evidenziato dallo stesso Commissario Giudiziale nel proprio parere depositato in data 25.6.2.2024 ed ulteriormente puntualizzato all'udienza del 2.7.2024, i dati riportati nel piano hanno formato l'oggetto di un duplice controllo ad opera del medesimo e dei coadiutori dallo stesso nominato in accordo con il Giudice Delegato, i quali ne hanno confermato la relativa congruità e conseguente correttezza; in secondo luogo poi, con riferimento alle doglianze lamentate in ordine all'asserita aleatorietà della proposta ed alla maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, non può non evidenziarsi, al contrario di quanto argomentato dall'opponente, come l'apertura di un procedimento di liquidazione giudiziale non solo comporterebbe, in via generale, incertezze ben maggiori (tanto in termini di tempo quanto di risultati) rispetto ad una soluzione concordataria fondata su un piano precisamente definito, attestato nei suoi obiettivi e rigidamente inquadrato dal continuo controllo del Commissario Giudiziale, ma inoltre, con specifico riguardo all'ipotesi qui contemplata, recherebbe un soddisfacimento verosimilmente inferiore, se non nullo, per il ceto chirografario e, dunque, per la posizione dell'Agenzia delle Entrate, garantita invece, nel caso dell'omologa della proposta offerta, in misura superiore al 53%;

- aggiungasi, infine, quanto all'esperibilità dell'azione di responsabilità invocata dall'opponente ai fini di una maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria, che, in piena sintonia con quanto già evidenziato dal Commissario Giudiziale nel proprio parere ed in sede di udienza del 2.7.2024, simile rilievo non pare cogliere nel segno, posto che, da un lato, vertendosi nella specie di un concordato liquidatorio che prevede la cessione dei beni aziendali, le azioni di cui all'art. 115, C.C.I.I. ben potrebbero esperirsi dal nominato Liquidatore Giudiziale, previa valutazione in ordine alla relativa opportunità e convenienza per la procedura; dall'altro lato poi, giova ugualmente rimarcare come lo strumento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, seppur costituisca senz'altro, in via astratta, una valida modalità di conseguimento dell'attivo, sul piano concreto, nondimeno, permane comunque sempre soggetta all'alea



propria di qualsiasi forma di azione giudiziale (sotto il profilo del suo esito, dei tempi della decisione e della sua proficua esecuzione), con conseguente rischio, anche nell'eventualità di una liquidazione giudiziale, di giungere, all'opposto di quanto sostenuto dal dissenziente, a risultati tutt'altro che maggiormente vantaggiosi per il ceto creditorio.

Ritenuto che

- in definitiva, quindi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, appaiono sussistere, nel caso di specie, tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologazione del concordato preventivo proposto;
- come visto sopra, poiché il presente piano di concordato comporta, principalmente, la liquidazione del patrimonio aziendale, debbono essere nominati uno o più Liquidatori, unitamente ad un Comitato di creditori, per assistere alla liquidazione ai sensi dell'art. 114, comma 1, C.C.I.I.;
- con riferimento alla nomina del Liquidatore, il Tribunale, tenuto conto della natura dei beni da liquidare, individua tale figura nella persona dell'Avv. Vincenzo Durante, il quale, alla luce dell'esperienza e della professionalità maturata e dimostrata presso codesto Ufficio, risulta disporre dei requisiti occorrenti al serio e proficuo assolvimento dell'incarico conferito;
- il Liquidatore agirà in modo da garantire la corretta esecuzione del piano proposto dalla società debitrice, attenendosi alle modalità in esso indicate e (per quanto non espressamente ivi disposto) a quanto stabilito nel dispositivo della presente sentenza, anche per quanto attiene alla distribuzione delle somme progressivamente ricavate mediante le attività di liquidazione;
- i membri del Comitato dei creditori saranno individuati in base ai criteri dettati dagli artt. 138 e 140, C.C.I.I., in quanto richiamati dall'art. 114, comma 3, C.C.I.I.;
- il Collegio manda al Giudice Delegato di provvedere, su segnalazione del Commissario Giudiziale (il quali provvederà a depositare un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi), ad eventuali accantonamenti di cui all'art. 112, comma 5, C.C.I.I., fissando le condizioni e le modalità per lo svincolo delle somme in ipotesi accantonate;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 48 e 112, C.C.I.I.

omologa il concordato preventivo n. 18-3/2023 proposto con ricorso depositato in data 10.6.2023 dalla società ALTA S.r.l. con sede in Cefalù, nella Contrada Dietro Castello, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 00245680822, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. GIARDINA Rosario;



nomina Liquidatore l'Avv. Vincenzo Durante;

designa quali membri del Comitato dei creditori:

- 1) ITACA SPV S.R.L.;
- 2) SABATINO BIAGIO;
- 3) METALMA S.R.L.;

e dispone che il Commissario Giudiziale comunichi la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione. Qualora taluni dei suddetti creditori non accettassero la nomina, voglia il Commissario Giudiziale informare il Giudice Delegato, proponendo, nel contempo, i nominativi di altri creditori che, per quantità e qualità dei loro crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi, possano garantire una composizione equilibrata del comitato in conformità a quanto stabilito dall'art. 40, co. 2, l.f. (richiamato dall'art. 182, co. 3, l.f.). In ogni caso, nel corso della fase esecutiva del concordato, il Commissario Giudiziale segnalerà al Giudice Delegato l'eventuale sussistenza di giustificati motivi per la sostituzione dei membri nominati;

dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- 1) il Liquidatore prenderà in consegna, al momento della accettazione dell'incarico, i beni oggetto di cessione, dei quali redigerà inventario, alla presenza del Commissario Giudiziale, su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- 2) lo stesso Liquidatore, entro due mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e depositare in cancelleria l'elenco definitivo dei creditori sulla base delle risultanze della procedura, dandone immediata comunicazione agli stessi creditori con le modalità previste dall'art. 114, comma 1, C.C.I.I., e al Commissario Giudiziale, e provvedendo successivamente al deposito in cancelleria della documentazione comprovante le predette comunicazioni;
- 3) il Commissario Giudiziale depositerà, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, un dettagliato prospetto dei crediti in relazione ai quali pendono giudizi, al fine di consentire al Giudice Delegato di effettuare le proprie valutazioni in ordine alla necessità di disporre eventuali accantonamenti ai sensi dell'art. 112, comma 6, C.C.I.I.; nell'ulteriore corso della procedura, il Commissario Giudiziale provvederà a segnalare al Giudice Delegato, nell'adempimento della propria funzione di vigilanza di cui all'art. 118, C.C.I.I., l'eventuale insorgenza di altri contenziosi;
- 4) il Liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, dovrà predisporre e far approvare dal Comitato dei creditori (allegando il parere del Commissario Giudiziale, previamente acquisito)



un programma che individui le iniziative giudiziali e/o stragiudiziali per la riscossione dei crediti e le modalità di liquidazione dei beni nel rispetto di quanto previsto dall'art. 114, comma 4, C.C.I.I., mediante procedure competitive di scelta dell'acquirente e sulla base dei valori di stima determinati in corso di procedura, salve le diverse previsioni del piano concordatario;

5) per la riscossione dei crediti, in alternativa alle ordinarie modalità (diffida stragiudiziale, valutazione della possibilità di procedere giudizialmente e affidamento del relativo incarico a un legale, previa autorizzazione da parte del giudice delegato), il Liquidatore potrà farsi autorizzare dal Comitato dei creditori a conferire mandato a società specializzate, ovvero a procedere alla cessione in blocco dei crediti e delle azioni pendenti, secondo le modalità richiamate dal citato art. 114, comma 4, C.C.I.I.;

6) per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, il Liquidatore, previa acquisizione del parere del Commissario Giudiziale (il quale dovrà valutare, ai sensi dell'art. 118, C.C.I.I., che l'atto non rechi pregiudizio ai creditori), dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei creditori, al quale dovrà essere inoltrato anche il suddetto parere, notiziando all'esito il Giudice Delegato; in caso di inerzia o impossibilità di costituzione o di funzionamento del Comitato, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Giudice Delegato;

7) il Liquidatore chiederà, per la nomina di eventuali coadiutori, l'autorizzazione del Giudice Delegato, al quale spetterà liquidarne il compenso; la nomina dei difensori per l'espletamento delle attività stragiudiziali o giudiziali di liquidazione spetta al Liquidatore, fermo restando che l'eventuale pattuizione anticipata dei relativi compensi dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del Giudice Delegato;

8) le somme oggetto del deposito giudiziario già in essere potranno essere trasferite dal Liquidatore su un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato alla firma del Giudice Delegato, presso una banca scelta dallo stesso Liquidatore, previa informativa al commissario giudiziale, in modo da garantire condizioni economiche competitive. Dell'eventuale trasferimento delle somme il Liquidatore notizierà l'ufficio una volta avvenuta l'operazione. Per le spese necessarie e per i pagamenti, il Liquidatore potrà effettuare i prelevamenti da tale conto corrente bancario, previa autorizzazione del Giudice Delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa, e allegando il parere del Commissario Giudiziale);

9) il Liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle stesse, sul conto corrente acceso ai sensi del punto precedente;



- 10) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale vidimato da un membro del comitato dei creditori;
- 11) il Liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano predisposto dalla società debitrice e approvato dai creditori e rispettando l'ordine delle cause di prelazione, tenuto conto delle spese di procedura ancora da sostenere e sentito il parere del Commissario Giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il Giudice Delegato;
- 12) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegno circolare o bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei versamenti eseguiti sia al Commissario Giudiziale che al Giudice Delegato;
- 13) in caso di accantonamenti disposti per i crediti giudizialmente contestati, il Liquidatore al momento dell'esecuzione del piano di riparto dei crediti aventi il medesimo rango provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco delle passività di cui al punto n. 3 (maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati) in distinti libretti di deposito bancario aperti presso il medesimo istituto di credito ove è già in essere il conto corrente intestato alla procedura concordataria, vincolati all'ordine del Giudice Delegato, con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono; analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili; lo svincolo delle somme di cui al punto precedente verrà disposto dal Giudice Delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della società debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione;
- 14) con periodicità semestrale dalla nomina, nonché ogni qualvolta debba porre in essere operazioni di particolare rilevanza, il Liquidatore redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte (avendo cura di indicare tutte le informazioni raccolte dopo l'omologazione e di specificare gli eventuali "scostamenti" rispetto alle previsioni del piano concordatario), accompagnato dal conto della sua gestione; tale rapporto, in conformità a quanto disposto dall'art. 114, C.C.I.I., dovrà essere depositato in cancelleria e trasmesso (unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo) al Comitato dei creditori, i cui componenti potranno presentare osservazioni nel termine di quindici giorni dall'avvenuta trasmissione; nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle predette osservazioni nella cancelleria del Tribunale, il Liquidatore trasmetterà una copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, al Commissario Giudiziale, che a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art 114, comma 6, C.C.I.I.;



15) il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il Commissario Giudiziale, il Giudice Delegato e il Comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta e puntuale attuazione del piano. In tale ipotesi, il Commissario Giudiziale informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 119, C.C.I.I.;

16) il Commissario Giudiziale sorveglierà, ai sensi dell'art. 118, C.C.I.I., l'adempimento del concordato e l'operato del Liquidatore, riferendo immediatamente al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi incluso il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato (ovvero, già prima della sua scadenza, le circostanze che rendano presumibile il mancato rispetto di tale termine);

17) entro 15 giorni dalla data di completamento di tutte le operazioni previste dal piano, il Liquidatore depositerà in cancelleria il conto della gestione, preceduto da una relazione riepilogativa attestante l'avvenuta soddisfazione dei creditori concordatari in relazione alle previsioni della proposta, dandone comunicazione al comitato dei creditori e al commissario giudiziale, che ne inoltrerà immediatamente copia ai creditori a mezzo p.e.c.;

autorizza il Giudice Delegato ad emettere, all'occorrenza, i provvedimenti necessari per il conseguimento delle finalità del concordato;

dispone che la presente sentenza sia pubblicata, a cura della Cancelleria, a norma dell'art. 48, comma 5, C.C.I.I. e comunicata al P.M. in sede, alla società debitrice, al Liquidatore e al Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

manda alla Cancelleria di pubblicare la presente sentenza nelle forme di cui all'art. 48, C.C.I.I.

Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio del 2.7.2024

Il Presidente

Dott. Antonio Napoli

Il Giudice est.

Dott.ssa Giovanna Debernardi

